

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di
gestione del servizio pubblico locale
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi
1 e 2)**



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405
e mail: info@unionemontanavalsesia.it Cod. fisc. 82003830021

**Affidamento in concessione mediante procedura aperta di
servizi di trasporto pubblico locale nell'area a domanda
debole dell'Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone).
Periodo 24.04.2023-31.12.2023 con opzione di rinnovo
CUP G19I23000110007 CIG 970600832F**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto della concessione	Affidamento in concessione mediante procedura aperta di servizi di trasporto pubblico locale nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone) Periodo 24.04.2023-31.12.2023 con opzione di rinnovo. CUP G19I23000110007 CIG 970600832F
Importo della concessione	€ 386.484,00
Ente concedente	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA – CF 82003830021
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Specificare una delle possibili opzioni tra: <ul style="list-style-type: none"> Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a) - Regolamento (CE) 1370/2007)
Durata della concessione	La durata della concessione viene fissata in 193 giorni di servizio dal 24.04.2023 al 31.12.2023 (con opzione di rinnovo) Rinnovo: il contratto può essere rinnovato alle stesse modalità e condizioni per il periodo 01.01.2024-01.09.2024 per un periodo stimato di 189 giorni. Proroga tecnica di cui all'art. 106, c. 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un massimo di mesi 6 (sei) (ai sensi dell'art 23 c. della L. 62/2005) Sono inoltre fatte salve eventuali proroghe per la prosecuzione del servizio consentite a norma dell'art. 5, paragrafo 5 (provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione) del Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m.i. nella durata massima consentita da tale norma (2 anni) e la facoltà di attivare la prosecuzione del contratto di servizio al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 4 paragrafo 4 del medesimo Regolamento CE secondo
Territorio e popolazione interessata dal servizio in concessione :	Il servizio oggetto della concessione interessa il territorio di Varallo e della Val Mastallone (Comuni di Cravagliana, Fobello, Cervatto, Rimella) e Val Sermenza (Comuni di Balmuccia, Boccioleto, Rossa, Alto Sermenza, Carcoforo) Popolazione interessata dalla fornitura del servizio

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Dott.ssa Marzia Novarina
Ente di riferimento	Unione Montana dei Comuni della Valsesia
Area/servizio:	Resp. Servizio Amministrativo Programmazione Sviluppo economico-sociale
Telefono:	0163.51555
Email/PEC	novarina@unionemontanavalsesia.it
Data di redazione	01/03/2023

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione di tipo "net cost" di servizi di trasporto pubblico locale nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone), nell'ambito del quale i ricavi della vendita dei titoli di viaggio, sono attribuiti all'impresa affidataria, la quale deve sostenere il rischio commerciale connesso alla possibilità di conseguire proventi del traffico inferiori a quanto programmato e che a fronte di tale impostazione è possibile qualificare il contratto in questione come concessione di servizi e, pertanto, le procedure di affidamento sono integralmente disciplinate dal Reg. CE n. del 23 ottobre 2007 (Modificato da Regolamento (UE) 2016/2338 del 14 dicembre 2016 e rettificato da Rettifica GU L 52 del 24.02.2012 pag. 32 (1370/2007)

Il servizio è regolato dalle norme del bando e disciplinare di gara, dal Capitolato e dal Contratto di Servizio oltre che dalla normativa vigente specifica di settore, comunitaria, statale e regionale.

In rapporto al principio di concorrenza e ai criteri definiti dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 nella procedura si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato anche Codice) volte a garantire i principi dell'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni del Codice applicabili. Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 50/2016 le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007

Si applicano inoltre le norme di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 (come modificato con Regolamento CE n. 1055/2020), D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e s.m.i., D.M. 28.04.2005 n. 161 (Regolamento attuazione Dlgs 395/200), al Decreto Dirigenziale 291/11 del 25.11.2011, al Decreto Dirigenziale 145 del 08.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e la L.R. 1/2000 e s.m.i.

Il Servizio, inoltre, è regolato dalle norme dei D.M. Infrastrutture e Trasporti 18.04.1977, 13.01.2004 e 01.04.2010 (caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i., dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.258/1992 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992 (codice della strada)

Con le Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; L'Agenzia della mobilità Piemontese (AMP) è divenuta operativa in data 12/11/2015;

L'Agenzia della Mobilità Piemontese e l'Unione montana dei Comuni della Valsesia hanno sottoscritto un Accordo di Programma per l'effettuazione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale a chiamata (Flexibus) e con corse programmate nell'Area a domanda debole dell'Alta Valsesia per il periodo 01.07.2018-30.06.2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese n. 16 del 22.06.2018 e con deliberazione di Giunta dell'Unione montana n. 55 del 25.06.2018, prorogato sino al 31.12.2021 dall'Agenzia della Mobilità Piemontese con propria deliberazione n. 20/2021 del 29/06/2021 e dall'Unione montana con propria deliberazione n. 69 del 25/06/2021;

Poiché la Regione Piemonte non ha terminato l'iter di approvazione del nuovo Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (PTS) scaduto il 31.12.2021, ha disposto di assicurare solo il finanziamento dei servizi minimi di TPL, dando continuità al Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (PTS) 2019-2021 di cui alla D.G.R. n. 7-1782 del 31.07.2020, con i seguenti provvedimenti e scadenze:

- D.G.R. n. 15-4383 del 22.12.2021 sino al 31.12.2022
- D.G.R. n. 56-6344 del 22.12.2022 sino al 31.12.2023

Con nota prot. n. 1678 del 08.02.2023, acquisita agli atti con prot. n. 1477 del 08.02.2023, l'Agenzia della Mobilità Piemontese ha comunicato, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale per l'anno 2023 e nelle more delle procedure necessarie all'approvazione del nuovo schema di Accordo di Programma, di aver disposto l'assegnazione delle risorse per il finanziamento dei servizi di TPL operati sul territorio

di competenza dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia solo per l'anno 2023 nella misura di complessivi € 211.500,00;

Vista la copertura finanziaria garantita dall'Agenzia della Mobilità Piemontese solo per l'anno 2023 si è deciso di procedere all'indizione di procedura aperta solo per l'anno 2023 con opzione di rinnovo e proroga tecnica, nelle more di definizione della copertura finanziaria in sede di programmazione triennale dei servizi di TPL della Regione Piemonte per indizione di procedura ad evidenza pubblica per il prossimo triennio

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Costi di riferimento

Il corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/bus*km è stato determinato pertanto con riferimento all'entità del trasferimento regionale (€ 211.500,00), finalizzato al finanziamento dei servizi minimi di TPL, e alla luce dell'aumento generalizzato dei costi per la gestione del servizio, effettuando una revisione delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio di TPL in questione, limitando il servizio alle sole corse di linea e solo nei giorni feriali, a servizio prevalentemente degli studenti, oltre alla soppressione del servizio a chiamata "Flexibus.

Considerato che l'importo del corrispettivo dei Contratti di Servizio in questione nel periodo 2012-2022 ha subito, nel corso del decennio, un aumento solo dell'1,25% nettamente inferiore sia agli indici di rivalutazione ISTAT sia al progressivo aumento dei costi di tutte le componenti e voci di spesa per l'esecuzione del servizio e richiamato quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 422/1997 comma comma 5 che stabilisce che *"I contratti di servizio pubblico devono (.....) avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi"*, per il calcolo del corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/bus*km si è fatto riferimento ai corrispettivi chilometrici unitari dei Contratti di Servizio in essere con l'Agenzia della Mobilità Piemontese per servizi di linea extraurbani con riferimento all'anno 2019 nel Bacino Nord-Est/Provincia di Vercelli, come si evince nella "Relazione sugli affidamenti dei Servizi TPL – 2021" redatta dalla suddetta Agenzia, varia da € 1,4113 a € 1,4450*km

Piano economico finanziario

Visto il breve periodo di durata della concessione si è proceduto alla definizione di un Piano economico e finanziario semplificato che fa riferimento alla stima degli utenti e conseguentemente degli introiti presunti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio oltre che alle compensazioni economiche sulla scorta del corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/bus*km

L'importo stimato come valore contrattuale della Concessione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, comprensivo della eventuale proroga e opzione di rinnovo, come sopra illustrato, è così quantificata, relativamente ai corrispettivi di seguito indicati:

	Concessione 24.04.23- 31.12.23	Opzione rinnovo 01.01.24-01.09.24	Proroga tecnica max 6 mesi (art. 23 L. 62/2005)	Valore complessivo stimato
	€/netto Iva	€/netto Iva	€/netto Iva	€/netto Iva
Compensazioni economiche	137.426,80	134.593,20	89.950,00	361.970,00
Ricavi da traffico	8.956,91	7.607,27	7.949,82	24.514,00
TOTALE	146.383,71	142.200,47	97.899,82	386.484,00

Gli elementi ed i conseguenti valori indicati nel Capitolato (a cui si rimanda), relativi alla stima degli utenti del

periodo, sono stati determinati con riferimento all'organizzazione del servizio di trasporto di linea nell'anno 2022 e sulla stima dell'utilizzo del servizio di TPL da parte degli studenti con riferimento all'anno scolastico 2022/23.

L'indicazione degli utenti generici dei servizi di Linea è stata desunta dai monitoraggi del Concessionario con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e al Programma di esercizio 2022 che prevedeva le seguenti corse:

- Programma di esercizio inverno 2022 : n. 3 corse A/R (tot. 6 corse giornaliere) dal lun al ven solo giorni feriali. Nel conteggio è considerata anche la giornata di sabato fino al 17/09 : n. 2 corse A/R (tot. 4 corse giornaliere).

Il Programma di esercizio del presente Appalto prevede n. 4 corse A/R (tot 8 corse giornaliere) dal lun al ven solo nei giorni feriali.

- Programma di esercizio estate 2022 (dal 06.07.2022 al 11.02.2022): tutti i giorni compresi sabato, domeniche e festivi n. 2 corse A/R (tot. 4 corse giornaliere) + 1 corsa A/R (tot. 2 corse giornaliere) al Martedì

Il Programma di esercizio dell' Appalto (dal 01.07.23-03.09.23) prevede n. 3 corse A/R (tot. 6 corse giornaliere tutti i giorni)

L'importo presunto degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio è stimato sulla base degli introiti registrati nelle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i servizi oggetto dell'appalto con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e per quanto concerne gli introiti degli abbonamenti degli studenti della scuola dell'obbligo in capo all'Unione Montana dalla stima di acquisto degli abbonamenti da parte dell'Ente riferita allo stesso periodo dell'a.s. 2022-23, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

Il valore degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato della concessione, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

I ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, in aggiunta al corrispettivo oggetto di offerta, sono attribuiti interamente al Concessionario.

Secondo la disciplina del Capitolato e del Contratto di Servizio è fatto obbligo al Concessionario di applicare il sistema tariffario vigente approvato dall'Agenzia della Mobilità Piemontese

Per tutto quanto non espressamente indicato tutti gli oneri, i costi e qualunque altra spesa annessa e connessa con la prestazione del servizio oggetto di concessione si intende a carico del Concessionario e compensata con il corrispettivo contrattuale delle compensazioni economiche.

Al Concessionario sono riconosciuti inoltre i ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legale all'esercizio del servizio

Indicatori di qualità dei servizi

Le funzioni di regolazione e controllo per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono attribuite all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita dall'articolo 37 del DL 6/12/2011 n. 201.

Le Delibere dell'Autorità rilevanti per quanto concerne gli indicatori e i livelli minimi dei servizi sono le delibere n. 154 del 28/11/2019 atto di regolazione recante la "Conclusione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 127/2017" - Allegato A (Misure 16 e 25), Annesso 7 e n. 113 del 29/07/2021, atto di regolazione recante modifiche all'Allegato "A" alla Delibera ART n. 154/2019;

Il Concessionario è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel Capitolato.

Il Concessionario è tenuto ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta in via definitiva per l'intero territorio oggetto del servizio, entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio e predisposta secondo lo schema generale di riferimento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.

Il Concessionario monitorerà, con oneri e spese a proprio carico, gli indicatori della soddisfazione della clientela

da comunicarsi preventivamente all'Ente; tali indicatori sono, nella misura minima, i fattori di qualità di seguito indicati:

- informazione alla clientela;
- regolarità e puntualità del servizio e puntualità dei mezzi;
- sicurezza del viaggio;
- pulizia e igienizzazione dei mezzi;
- confort di viaggio;
- servizi aggiuntivi offerti;
- reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
- rispetto dell'ambiente.

Schema di contratto tipo

L'espletamento del servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente concedente, nonché del Concessionario saranno regolati mediante Contratto di Servizio redatto nel rispetto di quanto disposto dal Capitolato e dalla normativa vigente.

Lo schema di contratto di servizio fa riferimento a quanto indicato nell'art. 19 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e nell'art. 10 della L.R. 1/2000 e s.m.i.

La Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti rilevante per quanto concerne lo schema di Contratto tipo è la delibera n. 154 del 28/11/2019 – Allegato A Annesso 2 e s.m.i.

Lo schema di Contratto di servizio è contenuto nei documenti di gara

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Oggetto della concessione sono i servizi di Trasporto Pubblico Locale di persone con autobus di proprietà o in disponibilità del Concessionario nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone), per il periodo 24.04.2023-31.12.2023 (con opzione di rinnovo per il periodo 01.01.24-01.09.24 e ulteriore proroga tecnica di 6 mesi) da effettuarsi mediante le **indicazioni contenute nei "Programmi di esercizio" allegati al Capitolato, nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per il Programma di esercizio invernale e tutti i giorni (festivi compresi) per il Programma di esercizio estivo, e secondo le modalità e prescrizioni descritte dettagliatamente nel Capitolato e nel Contratto di Servizio, che si richiamano integralmente seppur non materialmente allegati alla presente**, ed eventualmente di quanto indicato proposte integrative per il miglioramento e potenziamento del servizio offerte in sede di gara dal concorrente.

Programma di esercizio Periodo 24.04.23-31.12.23 - Giorni e fasce orarie di esercizio del servizio

Il servizio sarà disponibile come segue

- Orario Invernale (24.04.23-30.06.23/04.09.23-31.12.23): solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per un totale di n. 128 giorni. Il servizio non sarà effettuato nei giorni sabato, domenica e festivi.
- Orario estivo (sabato 01.07.23- domenica 03.09.23): tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi venerdì per un totale di n. 65 giorni

Percorrenze chilometriche del Programma di esercizio - Periodo 24.04.23-31.12.23

La percorrenza complessiva stimata per il periodo 24.04.23-31.12.23 è di 98.162 bus*km così suddivisi:

ORARIO INVERNALE (24.04.23-30.06.23/04.09.23-31.12.23) = 128 giorni/complessivi 65.792 bus*km di cui:

- Linea Val Mastallone (Varallo – Rimella) = complessivi 29.696 bus*km

Km 29 a singola corsa - 4 corse giornaliere A/R = 8 corse complessive

Km 29 x 8 corse = Km 232/giorno x 128 giorni = Km 29.696

- Linea Val Sermenza (Varallo – Carcoforo) = complessivi 36.096 bus*km

4 corse giornaliere A/R = 8 corse complessive così suddivise:

Km 30 corsa n. 1 del mattino (da Varallo a Carcoforo) = km 30/giorno

Km 36 a singola corsa x 7 corse = Km 252/giorno

Totale complessivo km 282/giorni x 128 giorni = Km 36.096

ORARIO ESTIVO (01.07.23-03.09.23) = 65 giorni/complessivi 32.370 bus*km di cui:

▪ Linea Val Mastallone (Varallo – Cervatto - Rimella) = complessivi 12.480 bus*km

Km 32 a singola corsa - 3 corse giornaliere A/R = 6 corse complessive

Km 32 x 6 corse = Km 192/giorno x 65 giorni = Km 12.480

▪ Linea Val Sermenza (Varallo – Rima - Carcoforo) = complessivi 19.890 bus*km

Km 51 a singola corsa - 3 corse giornaliere A/R = 6 corse complessive

Km 51 x 6 corse = Km 306/giorno x 65 giorni = Km 19.890

Il Programma di Esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente per esigenze di servizio al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza, in qualunque momento e per tutto il corso del periodo di durata delle condizioni di cui al presente Capitolato

La somma delle modifiche (in riduzione o aumento) di ciascun periodo non potrà superare il 20 % della percorrenza complessiva stimata del periodo, fatte salve le diverse esigenze derivanti da situazioni emergenziali non prevedibili. In particolare, l'Ente concedente si riserva di modificare il Programma d'Esercizio – anche in via temporanea - allorché si renda necessario e/o opportuno in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di miglioramento del servizio, in coerenza con gli interventi di programmazione dell'Ente concedente e della Agenzia della mobilità Piemontese/Regione Piemonte

Il Programma d'esercizio è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente, anche in termini d'istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per comprovate esigenze di pubblica utilità, oltre che per quanto previsto sopra.

Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate sopra, comprese le esigenze di pubblica utilità, comportino una variazione annua (in aumento o in diminuzione) delle percorrenze contenute in un massimo del 20% del totale, il corrispettivo spettante è rideterminato senza necessità di revisione degli obblighi del Contratto, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio.

Il Programma di esercizio potrà subire riduzioni/aumenti in conseguenza di eventuali minori/maggiori importi trasferiti dalla Agenzia della Mobilità Piemontese/Regione Piemonte, senza che ciò possa dare diritto al Concessionario del servizio di richieste di maggiori oneri, rispetto al corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara, proporzionale all'ammontare dei chilometri di esercizio percorsi.

Gli orari delle corse del Programma di esercizio potranno subire delle variazioni, da concordare ed autorizzare da parte dell'Ente concedente, ai fini del miglioramento del servizio, anche con riferimento ad eventuali coincidenze, esigenze dell'utenza, ricognizione del percorso e del tempo di percorrenza dello stesso, mutati tempi di percorrenza del percorso o qualsiasi altro motivo legato all'ottimizzazione del servizio.

Il nuovo Programma di esercizio diviene parte integrante e sostanziale del Contratto

Sistema tariffario

Il Concessionario deve applicare, per tutte le tipologie di documenti di viaggio adottabili nel periodo di validità del Contratto di servizio, le tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani, così come definite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, a cui si rimanda.

Conseguentemente all'eventuale emanazione di successive delibere di adeguamento delle tariffe da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, il Concessionario potrà provvedere all'adeguamento delle tariffe dallo stesso praticate.

Sistema di bigliettazione

La gestione e la stampa dei titoli di viaggio è a cura del Concessionario

Considerata la tipologia dell'utenza, rappresentata per lo più da persone anziane e svantaggiate, il 3. Il Concessionario si impegna a vendere direttamente, a bordo dei mezzi e senza sovrapprezzo, tutti i titoli di viaggio di corsa semplice.

Il Concessionario può comunque organizzare, fermo restando la possibilità di acquisto degli biglietti direttamente a bordo dell'autobus e senza sovrapprezzo, anche una rete di punti vendita dei titoli di viaggio. In questo caso il Concessionario dovrà comunicare l'elenco analitico dei punti vendita, con l'indicazione degli indirizzi.

L'organizzazione e la gestione della rete di vendita, nonché la commercializzazione dei titoli di viaggio sono a cura del Concessionario.

Il Concessionario potrà installare, a proprie spese, a bordo dei mezzi o presso le fermate macchine emettitrici di biglietti, o organizzare punti vendita automatizzati ovvero utilizzare altri sistemi di vendita on line, garantendo comunque sempre nel contempo anche la vendita dei titoli di viaggio direttamente tramite i conducenti a bordo dei mezzi, senza sovrapprezzo, per non penalizzare l'utenza più svantaggiata e anziana

Gli eventuali costi per la fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature di vendita e controllo elettronico dei biglietti sui mezzi sono a carico del Concessionario

Per le contravvenzioni applicate agli utenti del servizio sprovviste di biglietti o titolo di viaggio, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

Parco automezzi

Il servizio dovrà essere espletato e garantito in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, in materia di trasporto di persone, per tutta la durata dell'appalto. Qualsiasi inosservanza esime l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale, essendone pienamente responsabile il Concessionario che è altresì tenuto ad ottemperare prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate ed emanande, ai sensi delle disposizioni di legge.

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente automezzi immatricolati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di trasporto di persone.

I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, rimanendo in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario, anche in caso di mancati verifiche e controlli da parte dell'Ente concedente.

Il Concessionario deve disporre del numero di automezzi, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge, necessari per la corretta e puntuale esecuzione del servizio che debbono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, comunque sempre adeguato: alla quantità dell'utenza servita (in nessun caso potrà essere tollerata la mancanza del numero sufficiente di posti), alla morfologia del territorio e alle dimensioni delle strade ed in generale alle caratteristiche organizzative del servizio, di cui il Concessionario ha preso visione in sede di sopralluogo obbligatorio prima della presentazione dell'offerta

Per l'espletamento del servizio, secondo le previsioni dell'allegato Programma di esercizio, dovranno essere contemporaneamente disponibili, allo stato attuale (secondo il programma di esercizio) almeno n. 2 autobus (1 autobus per ogni linea) della capienza di almeno 20 posti (intesa come numero di posti a sedere, compreso quello del conducente, come indicato sulla Carta di Circolazione alla voce S.1) , immatricolati, revisionati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2000, dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda atti a garantire le emergenze del servizio, idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri)

Il Concessionario dovrà garantire inoltre n. 1 veicolo di riserva, atto a garantire le emergenze in caso di guasti ed indisponibilità del mezzo adibito al servizio di linea, nonché per soddisfare eventuali emergenze in termini di maggiore richiesta da parte dell'utenza, in concomitanza di particolari periodi ed eventi, in modo da garantire l'ottimale svolgimento e la continuità del servizio.

Tale automezzo di scorta deve avere una capienza di almeno 35 posti a garanzia dell'espletamento del servizio anche nei periodi di maggiore richiesta, essere immatricolato, revisionato ed omologato per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2000, dotato di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda atti a garantire le ed idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri)

I veicoli indicati sopra devono essere conformi allo standard minimo Euro 4

E' consentito, inoltre, purché nel rispetto del numero di utenti da trasportare, in caso di corse o periodi con consolidata e documentata minore fruizione da parte dell'utenza, l'utilizzo di mezzi (minibus) con capacità

inferiore a quelli richiesti per l'espletamento del servizio, di cui al precedente comma 5 (autobus con capienza di almeno 20 posti), purché in possesso delle autorizzazioni di legge secondo le norme che disciplinano il trasporto di persone su strada.

Tali automezzi alternativi con capacità inferiore ai 20 posti dovranno essere indicati nell'elenco degli automezzi per l'espletamento del servizio, che il Concessionario deve fornire all'Ente concedente.

I suddetti mezzi (minibus) devono essere immatricolati, revisionati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2013, dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda), idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri) ed essere conformi allo standard minimo Euro 4.

Tali automezzi non sostituiscono gli autobus richiesti dal Capitolato, di cui ai precedenti commi 5-6, di cui il Concessionario deve garantire la disponibilità per tutta la durata della concessione, ma costituiscono ulteriori automezzi che il Concessionario potrà inserire nel proprio parco automezzi ed utilizzare eventualmente nei periodi di documentato minore utilizzo da parte dell'utenza

Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio (compresi quelli di riserva e quelli alternativi) dovranno essere in regola con quanto disposto dalla normativa di riferimento e corrispondenti alle caratteristiche costruttive.

Le tasse automobilistiche per i mezzi sono a carico del Concessionario, che è tenuto a comprovare il pagamento delle stesse, comunicando tempestivamente, all'Ente l'adempimento

Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, di assicurazione e della tassa di proprietà, ivi compreso inoltre i costi per i mezzi di soccorso, di sostituzione, e di ogni altro onere e spesa che si intende compresa e compensata con il prezzo offerto.

L'assistenza meccanica e di soccorso stradale con sostituzione del mezzo dovrà essere garantita, con carattere di continuità, dall'inizio delle corse del mattino e sino al rientro dell'ultima corsa della sera.

Il Concessionario è tenuto a mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi con periodicità adeguata.

Ogni modifica comportante variazione tecnica delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli utilizzati per il servizio dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente e successivamente comunicata all'Ente concedente.

Il numero degli utenti trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dalla carta di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.

Il Concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

Personale – Requisiti e prescrizioni per il servizio

Il personale risulta alle dirette dipendenze del Concessionario con il quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e secondo le prescrizioni contemplate dal presente Capitolato. Pertanto tra l'Ente concedente e il personale del Concessionario non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro

Il Concessionario deve disporre del personale preposto allo svolgimento dei servizi in concessione, dimostrando che esso è sufficiente a far fronte al Programma di esercizio

Il Concessionario dovrà gestire il servizio di trasporto con proprio personale in possesso dei requisiti di legge e riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente (CQC) per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Ente concedente.

Il Concessionario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti

Individuazione degli obiettivi finali previsti, in termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi

Oltre gli standard esplicitati nel Capitolato e nella Carta dei Servizi, il Concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti:

➤ Manutenzione dei mezzi e affidabilità

Il Concessionario deve predisporre un programma di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso, dei mezzi da utilizzare per i servizi, in modo da garantire la massima affidabilità dei mezzi, oltre al collaudo annuale previsto dal Codice della Strada.

Il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione dei mezzi, in funzione delle prescrizioni della casa madre (libretto delle manutenzioni), del chilometraggio percorso dai mezzi e dalle ore di funzionamento.

➤ Pulizia dei mezzi e degli impianti.

Il Concessionario deve garantire la pulizia ed il decoro, interno ed esterno dei veicoli.

A tal fine il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma di pulizia dei mezzi (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.)

L'Ente concedente ha facoltà di chiedere integrazioni del servizio di pulizia in ragione delle evidenze riscontrate e/o delle segnalazioni ricevute.

Le attività di pulizia minimali dovranno comunque prevedere:

- interventi di pulizia radicale straordinaria con sanificazione e/o disinfezione piano operativo degli interventi redatto dall'affidataria con indicazione del calendario e tipologia interventi con periodicità almeno mensile;
- interventi di lavaggio delle superfici esterne e interne (compresi pavimenti vetri, ecc.), con igienizzazione a mezzo di appositi prodotti certificati per la tipologia del mezzo, con frequenza settimanale;
- interventi di pulizia interna e di raccolta dei rifiuti, svuotamento portacenere, spolveratura finale dei punti a contatto con l'utenza (corrimano, cornici, vetri, cruscotto, sedili) ecc., con cadenza giornaliera;
- servizio di mantenimento dei livelli di pulizia interna secondo le esigenze giornaliere.

Il Concessionario deve inoltre effettuare quegli interventi straordinari che si rendano necessari a seguito di particolari eventi, ivi compresi gli atti di vandalismo.

Eventuali sopraggiunti problemi di integrità e decoro dei veicoli dovranno essere rimossi entro un giorno

➤ Confort di viaggio

Il Concessionario deve garantire le migliori condizioni possibili di viaggio a bordo dei propri autobus, assicurando il riscaldamento in inverno, l'aria condizionata in estate, l'assenza di infiltrazioni d'acqua, di fumi o gas di scarico, spifferi, rumori, o qualunque altro motivo di disagio al viaggiatore.

In caso di guasto che provochi situazioni di disagio o riduzione del normale livello di confort del viaggio il Concessionario deve adoperarsi per sostituire quanto prima possibile il mezzo con altro pienamente efficiente, tra quelli indicati quali mezzi di riserva.

Sistema di informazione all'utenza

Il Concessionario è tenuto a garantire un'efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto.

Il Concessionario è unico responsabile di tutte le attività di informazione e assistenza all'utenza e deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:

- segnalazione delle fermate con l'indicazione della linea in transito, prezzi e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune)
- pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee.
- segnalazione, a bordo dei mezzi, e con comunicati a mezzo stampa, a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Concessionario si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza nei giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

➤ Numero di telefono per informazioni

E' fatto obbligo al Concessionario di istituire, al momento dell'avvio del servizio, un numero di telefono dedicato

e un indirizzo di posta elettronica, resi pubblici attraverso una mirata campagna di informazione da parte del Concessionario, che fornisca informazioni sul servizio: quali richieste inerenti orari e linee del servizio, ed ogni altra assistenza utile connessa con il servizio medesimo.

Il numero telefonico deve essere operativo con operatore in orario di servizio del personale preposto almeno nelle seguenti fasce orarie:

- Programma di esercizio invernale dalle 8:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 18:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
- Programma di esercizio estivo dalle 8:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato

Rendicontazione del Servizio

Il Concessionario dovrà inviare all'indirizzo e-mail dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia info@uniomemontanavalsesia.it (mensilmente) una completa rendicontazione in formato elettronico del servizio svolto e dei dati di esercizio giornalieri (percorrenze chilometriche e utenti) suddivisi per linea e giorni di servizio, compresi i dati relativi agli incassi (con riferimento agli incassi mensili)

Il Concessionario è tenuto fornire a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza e al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relativi ai servizi esercitati, richiesti dallo Stato, dal Ministero dei Trasporti, dalla Regione Piemonte, dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, dall'Ente concedente e da qualsiasi altra autorità preposta, provvedendo a soddisfare le richieste e allegando la documentazione necessaria

Controlli

L'Ente concedente effettuerà controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli.

Il Concessionario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale preposto ai controlli ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Potranno essere attivate, in collaborazione con il Concessionario, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio, descritti nel Capitolato e nel Contratto di Servizio, l'ente concedente corrisponde al Concessionario le compensazioni economiche, secondo le modalità indicate nei predetti documenti e nella misura definita con l'offerta aggiudicataria

Le compensazioni economiche sono riconosciute per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio imposti, dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto di sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte, e quelle indicate negli allegati al disciplinare e nel Contratto di Servizio,

In particolare le agevolazioni tariffarie previste sono le seguenti:

Per gli utenti provenienti dalla Valsermenza e Valmastallone con destinazione Borgosesia, in possesso di abbonamento emesso dal Concessionario della linea di trasporto pubblico locale Alagna – Varallo - Vercelli, il Concessionario dovrà applicare un'agevolazione tariffaria sugli abbonamenti della linea Carcoforo – Balmuccia e Rimella – Fobello-Varallo corrispondente all'importo (classe) derivante dalla differenza tra l'importo (classe) per l'acquisto di un unico abbonamento con destinazione Borgosesia e l'importo (classe) della fermata intermedia di cambio linea (Balmuccia e Varallo). L'agevolazione si applica solo nel caso di acquisto della stessa tipologia di abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale) da entrambi i Concessionari delle suddette Linee.

Il Concessionario deve, inoltre, applicare le agevolazioni tariffarie i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali vigenti (D.G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, n. 38-12800 del 28.04.1987, n. 107-18324 del 14.09.1992, n. 2-8049 del 23.12.2002 e successive integrazioni e modificazioni), nonché ad applicare il sistema tariffario agevolato riservato dalle leggi vigenti a particolari categorie di utenti

Il Concessionario si impegna inoltre a vendere direttamente, a bordo dei mezzi e senza sovrapprezzo, tutti i titoli

di viaggio di corsa semplice.

Le compensazioni economiche relative ai corrispettivi chilometrici saranno attribuiti, su base mensile, secondo la disciplina del Capitolato e del Contratto di Servizio in base all'offerta prodotta dal concorrente aggiudicatario sulla scorta dell'ammontare dei chilometri di esercizio realmente percorsi e con riferimento al Programma di esercizio allegato al Capitolato

L'Ente concedente si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze funzionali o sulla base di criteri logistici di opportunità e organizzazione generale del Servizio di Trasporto Pubblico, nonché per motivi di pubblica utilità, di variare, in aumento o in diminuzione, il numero delle corse ed il chilometraggio delle stesse, entro il limite del 20% della percorrenza stimata del periodo. In tale eventualità il Concessionario si impegna a rispettare e ad effettuare tutte le variazioni disposte dall'Ente concedente.

Tali variazioni non determinano variazione dell'ammontare del corrispettivo unitario (chilometrico) delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio, offerto dal Concessionario in sede di gara, e il Concessionario non potrà sollevare eccezioni o pretendere indennità di sorta. Oltre tale soglia del 20% le variazioni sono consentite solo previa revisione del Contratto

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Sulla base dell'analisi del contesto, delle caratteristiche del servizio e del valore stimato della concessione, l'affidamento del servizio avverrà con gara d'appalto a procedura aperta, con modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., regolata dalle sole disposizioni applicabili per compatibilità del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione al combinato disposto della disciplina comunitaria, nazionale, regionale inerente al settore del Trasporto Pubblico Locale per i servizi minimi, in attuazione del Regolamento CE n. 1071/2009 (come modificato con Regolamento CE n. 1055/2020), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art. 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 422/1997, in applicazione analogica della disciplina operativa in materia contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art.95 d.lvo cit.), unitamente alle Direttive e Regolamentazione comunitarie in materia vigenti, per l'affidamento in concessione di tipo "net cost", ai sensi del Reg. CE n. del 23 ottobre 2007 (Modificato da Regolamento (UE) 2016/2338 del 14 dicembre 2016 e rettificato da Rettifica GU L 52 del 24.02.2012 pag. 32 (1370/2007)

In rapporto al principio di concorrenza e ai criteri definiti dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 nella procedura si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. (di seguito denominato anche Codice) volte a garantire i principi dell'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni del Codice applicabili. Ai sensi dell'art. 18 del D.lsg 50/2016 le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Unione montana dei Comuni della Valsesia - Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800

PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it - Sito internet: www.unionemontanavalsesia.it

Responsabile del procedimento di gara: Arch. Alessandro Vanzetti

Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana dei Comuni della Valsesia - Corso Roma, n.35 - 13019 - Varallo (VC) Tel.0163 - 51.555/53.800 fax 0163 - 52.405; e PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marzia Novarina

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

Il valore globale stimato della concessione è pari a € 386.484,00 e pertanto, trattandosi di Concessione, è inferiore alla soglia di rilevanza europea. In ragione dell'unitarietà del complesso delle prestazioni la gara è articolata in un unico lotto funzionale.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Il contenuto dell'attuale progetto è stato aggiornato sulla base della disponibilità finanziaria garantita, peraltro solo per l'anno 2023, dall'Agenzia della Mobilità Piemontese (€ 211.500,00) e a fronte dell'esigenza di provvedere ad una revisione del corrispettivo relativo alle compensazioni economiche previste dal Contratto di Servizio con adeguamento agli attuali prezzi di mercato, atteso che l'importo del corrispettivo sinora riconosciuto al Concessionario del Servizio, come più volte segnalato anche all'Agenzia della Mobilità Piemontese ed evidenziato nelle periodiche rendicontazioni consuntive del servizio, risulta molto al di sotto dei corrispettivi chilometrici riconosciuti nei Contratti di Servizio per servizi extraurbani stipulati direttamente dall'Agenzia della Mobilità Piemontese

Il corrispettivo chilometrico unitario dei Contratti di Servizio in essere con l'Agenzia della Mobilità Piemontese per servizi di linea extraurbani con riferimento all'anno 2019 nel Bacino Nord-Est/Provincia di Vercelli, infatti, come si evince nell'ultima Relazione pubblicata "Relazione sugli affidamenti dei Servizi TPL – 2021", redatta dall'Agenzia, varia infatti da € 1,4113 a € 1,4450, mentre il corrispettivo chilometrico unitario riconosciuto al Concessionario dei Servizi di TPL nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia con riferimento all'anno 2019 risulta invece di € 1,2076 Poiché sulla base della consolidata giurisprudenza si considera immediatamente escludente la legge di gara che preveda una base d'asta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l'esecuzione della commessa ovvero che escluda un sia pur minimo margine di utile ed, a maggior ragione, che comporti l'esecuzione in perdita, al fine di determinare un importo a base di gara la stazione appaltante non può prescindere da una verifica della reale congruità della stessa in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica.

Tutto ciò anche al fine di scongiurare, non da ultimo, che nessuno presenti la propria offerta e che pertanto la procedura di gara vada deserta, con conseguente pericolo di interruzione di servizio di pubblica utilità

Alla luce dell'aumento generalizzato dei costi per la gestione del servizio di TPL, in un'ottica di razionalizzazione del sistema di TPL in essere nel territorio di competenza (sinora articolato in Servizi di Linea con corse programmate e Servizio a chiamata "Flexibus") con le insufficienti risorse a disposizione, l'Ente ha ritenuto di dover prevedere :

- solo alcune corse minime, limitando il servizio alle sole corse di linea (Servizi programmati) e solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì (in precedenza le corse di linea erano garantite anche al sabato)
- oltre alla soppressione del servizio a chiamata "Flexibus che garantiva la copertura del servizio di TPL 7 giorni su 7, sabati, domeniche e festivi compresi (tranne il 01 gennaio, 01 maggio e 25 dicembre) per un totale di complessivi 362 giorni l'anno su un territorio molto più ampio di quello servito dalle sole corse di linea (che non toccano alcuni comuni più periferici o frazioni spesso situate anche a chilometri di distanza dalle fermate delle corse linea)

Servizio minimo di TPL per far fronte alle esigenze del territorio

Tutto ciò premesso, alla luce della riduzione dei servizi con la soppressione del Servizio a chiamata "Flexibus" e la riduzione dei giorni come sopra illustrato, il servizio di TPL minimo per il periodo 24.04.2023-31.12.2023 (ed eventuale rinnovo) per garantire lo spostamento degli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado e quella fascia di popolazione "debole" (anziani e persone sprovviste di automezzo proprio) che, abitando nelle valli laterali, ha necessità di recarsi presso il primo centro "urbano" (quello di Varallo) per effettuare spese di varia natura, per usufruire di servizi medici, per l'acquisto di medicinali e per usufruire di tutti quegli altri servizi ed esercizi commerciali che non sono presenti nell'area o comune di residenza, nonché per garantire un minimo di servizio di TPL in estate (periodo luglio-agosto) per i turisti che frequentano queste valli laterali, risulta così articolato:

- Periodo invernale
- N 4 corse giornaliere A/R dal lunedì al venerdì solo giorni feriali Valmastallone (Km 232/giorno)

- N 4 corse giornaliere A/R dal lunedì al venerdì solo giorni feriali Valsermenza (Km 282/giorno)
- Periodo estivo (01 luglio-01 settembre)
 - N 3 corse giornaliere A/R tutti i giorni (festivi compresi) Valmastallone (Km 192/giorno)
 - N 3 corse giornaliere A/R tutti i giorni (festivi compresi) Valsermenza (Km 306/giorno)

Nel periodo estivo la tratta della corsa di linea prevede anche il collegamento con il Comune di Cervatto (per la linea Valmastallone) e il collegamento con le località Rima s. Giuseppe e Rima (per la Linea Valsermenza)

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Visto che con le Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ora denominato "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata dal 12.11.2015 delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale, l'Unione montana, non disponendo dei fondi necessari per far fronte alla gestione dei servizi di TPL sul territorio di competenza, se non quelli derivanti dai trasferimenti dell'Agenzia della mobilità assegnati nell'ambito del Piano triennale dei servizi di TPL della Regione Piemonte, potrebbe uscire dalla difficile situazione di dover assumere dei provvedimenti di urgenza per garantire il prosieguo del servizio in funzione della garanzia del trasferimento dei fondi regionali e comunque sempre con la stipula di Contratti di Servizio di breve durata, demandando all'Agenzia della Mobilità tale gestione, come già avvenuto per i Contratti di Servizio in capo alla Provincia di Vercelli, la cui titolarità è stata trasferita in data 31.12.2015 all'Agenzia, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nella quale sono state trasferite all'Agenzia anche tutte le funzioni delegate in materia di Trasporto Pubblico Locale.

La medesima Convenzione, al comma 1 dell'art. 3, prevede che per l'esercizio 2016 e seguenti, le risorse regionali per i servizi minimi che saranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia, saranno utilizzate, anche per il finanziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'area dell'alta Valsesia

Con il trasferimento all'Agenzia della Mobilità Piemontese della titolarità del Contratto di Servizio per la gestione del servizio di TPL del territorio di competenza dell'Unione montana, l'Agenzia gestirebbe con le medesime modalità degli altri Contratti già trasferiti, garantendone la copertura finanziaria nei tempi e modi necessari per l'avvio delle procedure di appalto ad evidenza pubblica, anche di più lunga durata.

Si ricorda a questo proposito che con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012.

In particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 3 del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio (Agenzia della Mobilità Piemontese) tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

D.3 Esperienza della gestione precedente

La Provincia di Vercelli dal 01.07.2006 al 30.04.2010 ha realizzato, in forma sperimentale, un servizio a chiamata nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia denominato "Flexibus, ad integrazione delle corse di linea gestite dalla stessa. Dal 01.06.2010 al 09.01.2011 la gestione del servizio a chiamata "Flexibus" è stata demandata dalla Provincia alla Comunità montana Valsesia (ora Unione montana dei Comuni della Valsesia)

Successivamente e fino al 31.12.2015 la Provincia di Vercelli ha sottoscritto con Comunità montana Valsesia (ora Unione montana dei Comuni della Valsesia) appositi Protocolli d'Intesa finalizzati a regolamentare l'effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico nell'area dell'Alta Valsesia, realizzato attraverso sia un servizio di trasporto a chiamata "Flexibus", sia con corse programmate,

In data 31.12.2015 è stata sottoscritta tra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e la Provincia di Vercelli la Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio degli enti afferenti alla

Provincia di Vercelli che all'art.3, comma 1, prevede che per l'esercizio 2016 e seguenti, le risorse regionali per i servizi minimi che saranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia, saranno utilizzate, in parte anche per il finanziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'area dell'alta Valsesia

Dal 01.01.2016 l'Unione montana dei Comuni della Valsesia ha sottoscritto Protocolli di Intesa/Accordi di Programma con l'Agenzia della Mobilità Piemontese per l'effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico nell'area dell'Alta Valsesia, realizzato sia attraverso un servizio di trasporto a chiamata (Servizio Flexibus) che con corse programmate (servizio attivo dal lunedì al sabato nel periodo invernale e tutti i giorni nel periodo estivo).

Il servizio a chiamata "Flexibus", ad integrazione del Programma di esercizio delle corse programmate, attivo 7 giorni su 7 (festivi compresi) per 363 giorni all'anno (nessun servizio il 01.01-01.05 e 25.12), a servizio sia dei capoluoghi che di tutte le frazioni dei Comuni toccati dall'itinerario del Programma di esercizio è stato garantito tutti i giorni (sabati e festivi compresi) sino 12.09.2022.

Dal 13.09.2022 al 23.04.2023, viste le risorse a disposizione e l'aumento dei costi del servizio, l'Amministrazione ha ritenuto di proseguire il servizio provvisoriamente nei termini attuali, con entrambe le articolazioni in "Servizi Programmati" e "Servizi a chiamata Flexibus", al fine di non interrompere o modificare senza preavviso i Servizi di TPL in essere, creando dei disagi nell'utenza, ma limitando i giorni di effettuazione dei servizi ai soli giorni feriali dal lunedì al venerdì ed avviare nel contempo un tavolo di confronto e concertazione con i Sindaci dei Comuni membri interessati per la revisione della Specifica Tecnica del Servizio e la definizione dell'articolazione dei Servizi medesimi, parallelamente all'attivazione di un tavolo di confronto con la Regione e l'Agenzia della Mobilità Piemontese per la definizione della copertura finanziaria del prossimo triennio, necessaria per la determinazione della nuova base d'asta per l'indizione della procedura di appalto ad evidenza pubblica per l'individuazione di nuovo Concessionario.

L'Agenzia della Mobilità Piemontese ha confermato alla data odierna solo il trasferimento per l'anno 2023.

Il presente appalto con decorrenza 24.04.23, viste le insufficienti risorse regionali trasferite dall'Agenzia della Mobilità per finanziare anche del Servizio a chiamata "Flexibus" e vista la necessità di rivedere il corrispettivo chilometrico delle compensazioni economiche alla luce dell'aumento sistematico di tutte le componenti del servizio e visti i corrispettivi chilometrici riconosciuti nei Contratti di Servizio per servizi extraurbani stipulati direttamente dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, prevede di effettuare il servizio di TPL solo con corse programmate (implementate di una corsa A/R) e solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nel periodo invernale e tutti i giorni nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto), sopprimendo il servizio a chiamata "Flexibus"

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

Visto che l'Unione montana non dispone dei fondi necessari per garantire i servizi di TPL nelle due aree interessate dal progetto, la durata del contratto è stata determinata dallo stanziamento garantito solo per 2023 dall'Agenzia della Mobilità Piemontese (€ 211.500), come da comunicazione pervenuta solo in data 08.02.2023 (nota prot. n. 1678), nelle more di definizione della copertura finanziaria in sede di programmazione triennale dei servizi di TPL della Regione Piemonte per indizione di procedura ad evidenza pubblica per il prossimo triennio.

Richiamato il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell'art. 81 Cost. che impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria e la copiosa e consolidata giurisprudenza e le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. Comunicato presidente ANAC del 06.10.2015 e del 10.05.2017) nelle quali si ribadisce che l'Amministrazione non può dar corso ad una procedura ad evidenza pubblica avente quale presupposto una determinazione a contrarre non esecutiva per l'assenza dell'attestato di copertura finanziaria, oltre all'art. 19 del D.Lgs. 422/1997 comma 5 che stabilisce che *"I contratti di servizio pubblico devono (.....) avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi"* non è stato pertanto possibile prevedere una durata maggiore del Contratto di Servizio, se non nell'opzione dell'eventuale rinnovo.

A questo proposito si richiama l'attenzione sulla ormai annosa problematica connessa alla gestione del servizio di TPL da parte dell'Unione montana in virtù di specifico Accordo con l'Agenzia della mobilità Piemontese, in quanto l'Amministrazione dell'Unione montana si trova spesso in una difficile situazione di impasse, dovendo da un lato garantire la continuità del servizio, ancorchè l'ipotesi di interruzione del servizio di pubblica utilità può essere ricompresa nel concetto di "danno grave all'interesse pubblico", e dall'altro, senza certezza sulla disponibilità dei finanziamenti da parte dell'Agenzia della Mobilità, non potendo impegnarsi in obbligazioni giuridicamente

vincolanti di più lungo periodo.

La breve durata del Contratto di Servizio rappresenta un problema per eventuali investimenti del Concessionario per la gestione e miglioramento del servizio.

Per il prosieguo del servizio e per l'indizione di una procedura di appalto ad evidenza pubblica per i prossimi anni è comunque necessario pervenire quanto prima al rinnovo e sottoscrizione dell'Accordo di Programma con l'Agenzia della Mobilità Piemontese nel quale vengono garantite risorse finanziarie per almeno un triennio, come peraltro previsto dalla normativa regionale vigente, non potendo impegnarsi altrimenti l'Unione montana in obbligazioni giuridicamente vincolanti di più lungo periodo, atteso che l'Ente non dispone di fondi propri sufficienti